

Il DIRETTORE
EP

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DENOMINATA "ASSOCIAZIONE RISVEGLIO" C.F. 96342300587 DEL 20 MARZO 2026.**

In data 20 marzo 2026, alle ore 17,30, presso la sede amministrativa dell'Associazione, sita in Via Po n. 9, si è riunita l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 6 del relativo statuto.

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Avv. Francesco Napolitano, che dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita, con la presenza, in sede e/o da remoto, di tutti i soci. Viene nominato segretario la Sig.ra Anna Terracciano.

Il Presidente rappresenta che l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art. 2 dello statuto in adeguamento alle norme del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore)

Sul punto, il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di rendere le attività elencate nell'art. 2 dello statuto immediatamente riconducibili a quelle elencate dall'Art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 richiamando il riferimento alle corrispondenti lettere dalla a) alla z) del relativo decreto legislativo.

Dà lettura all'Assemblea dell'art. 2 così come risulterà dopo le modifiche se approvate, che è del seguente tenore.

ARTICOLO 2 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione Risveglio ODV, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in favore di terzi, ex art. 5 D.Lgs 117/2017, attività di volontariato di interesse generale di cui all'ex art. 5 lettere: a); b); g) h); q) a favore delle persone colpite da traumi cranio-encefalici e svolge la sua attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche connesse ed in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Per realizzare gli scopi associativi, la Associazione persegue i seguenti obiettivi di interesse generale (gli articoli e le lettere richiamate si riferiscono al D. Lgs. n. 117/2017):

- promuovere il recupero dei cerebrolesi favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, la crescita personale e il reinserimento sociale lavorativo (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)
- fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai cerebrolesi e alle loro famiglie (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)
- proporre e stimolare il miglioramento delle dotazioni tecniche e strumentali dei reparti del SSN e delle strutture ove tali pazienti siano curati (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)

- organizzare specifici corsi di formazione per volontari ospedalieri e domiciliari; (ex art. 5, lett. g) c.t.s.)
- istituire borse di studio per aggiornamento e ricerca indirizzate al personale sanitario interessato (ex art. 5, lett. g) c.t.s.)
- patrocinare ed organizzare convegni, seminari, corsi di studio, formazione ed informazione attinenti i fini istituzionali dell'associazione (ex art. 5, lett. g) c.t.s.)
- promuovere attività di ricerca scientifica e di studio nell'ambito della metodologia di recupero dei cerebrolesi (ex art. 5, lett. h) c.t.s.)
- curare la pubblicazione di materiale scientifico, divulgativo, informativo; promuovere anche attraverso i mass-media campagne di prevenzione e sensibilizzazione (ex art. 5, lett. h) c.t.s.)
- svolgere una attività di studio e di ricerca in ordine alle cause che statisticamente danno luogo all'esito di traumi cranio-encefalici e compiere un'opera di prevenzione e sensibilizzazione della problematica, anche presso le pubbliche amministrazioni competenti (ex art. 5, lett. h) c.t.s.)
- svolgere servizi di gestione comunità alloggio finalizzate all'assistenza di persone in stato vegetativo e di minima coscienza che hanno raggiunto un livello di stabilizzazione tale da poter essere dimesse a domicilio (ex art. 5, lett. q) c.t.s.)
- svolgere servizi di gestione di centri di riabilitazione integrata per esiti da GCA (ex art. 5, lett. b) c.t.s.)
- svolgere servizi di assistenza domiciliare (ex art. 5, lett. b) c.t.s.)
- svolgere servizio di orientamento ai cittadini alla ricerca della soluzione più adeguata alla dimissione ospedaliera, difficile sia per le condizioni socio-economiche della famiglia sia per la carenza di strutture territoriali dedicate (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)

Tali attività potranno essere svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni ed ogni altro ente interessato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra previste purché in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali e le istituzioni sociali e sanitarie, anche

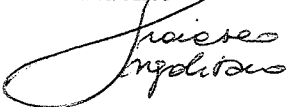
attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 14 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

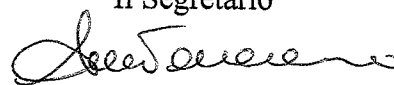
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



In allegato al presente atto, sotto la lettera A, statuto dell'Associazione Risveglio.

STATUTO ASSOCIAZIONE RISVEGLIO ODV

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'organizzazione di volontariato, che assume la forma giuridica di associazione, denominata "Associazione Risveglio ODV" con sede in Roma, Via Po n. 9.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione Risveglio ODV, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in favore di terzi, ex art. 5 D.Lgs 117/2017, attività di volontariato di interesse generale di cui all'ex art. 5 lettere: a); b); g) h); q) a favore delle persone colpite da traumi cranio-encefalici e svolge la sua attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche connesse ed in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Per realizzare gli scopi associativi, la Associazione persegue, i seguenti obiettivi di interesse generale (gli articoli e le lettere richiamate si riferiscono al D. Lgs. n. 117/2017):

- promuovere il recupero dei cerebrolesi favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, la crescita personale e il reinserimento sociale lavorativo (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)
- fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai cerebrolesi e alle loro famiglie (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)
- proporre e stimolare il miglioramento delle dotazioni tecniche e strumentali dei reparti del SSN e delle strutture ove tali pazienti siano curati (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)
- organizzare specifici corsi di formazione per volontari ospedalieri e domiciliari; (ex art. 5, lett. g) c.t.s.)
- istituire borse di studio per aggiornamento e ricerca indirizzate al personale sanitario interessato (ex art. 5, lett. g) c.t.s.)
- patrocinare ed organizzare convegni, seminari, corsi di studio, formazione ed informazione attinenti i fini istituzionali dell'associazione (ex art. 5, lett. g) c.t.s.)
- promuovere attività di ricerca scientifica e di studio nell'ambito della metodologia di recupero dei cerebrolesi (ex art. 5, lett. h) c.t.s.)
- curare la pubblicazione di materiale scientifico, divulgativo, informativo; promuovere anche attraverso i mass-media campagne di prevenzione e sensibilizzazione (ex art. 5, lett. h) c.t.s.)
- svolgere una attività di studio e di ricerca in ordine alle cause che statisticamente danno luogo all'esito di traumi cranio-encefalici e compiere un'opera di prevenzione e sensibilizzazione della problematica, anche presso le pubbliche amministrazioni competenti (ex art. 5, lett. h) c.t.s.)
- svolgere servizi di gestione comunità alloggio finalizzate all'assistenza di persone in stato vegetativo e di minima coscienza che hanno raggiunto un livello di stabilizzazione tale da poter essere dimesse a domicilio (ex art. 5, lett. q) c.t.s.)
- svolgere servizi di gestione di centri di riabilitazione integrata per esiti da GCA (ex art. 5, lett. b) c.t.s.)
- svolgere servizi di assistenza domiciliare (ex art. 5, lett. b) c.t.s.)

- svolgere servizio di orientamento ai cittadini alla ricerca della soluzione più adeguata alla dimissione ospedaliera, difficile sia per le condizioni socio-economiche della famiglia sia per la carenza di strutture territoriali dedicate (ex art. 5, lett. a) c.t.s.)

Tali attività potranno essere svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni ed ogni altro ente interessato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra previste purché in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali e le istituzioni sociali e sanitarie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ARTICOLO 3 – SOCI

All'Associazione possono aderire tutte le persone che ne condividano in modo espresso gli scopi e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'associazione si compone di un numero di associati non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato.

I fondatori sono soci di diritto. Possono acquistare la qualità di socio tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità ed alla realizzazione delle attività della Associazione attraverso prestazioni effettive di volontariato e che preventivamente versano una quota tessera di associazione nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende acquisire la quota di socio dovrà inoltrare domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà in merito, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, nella prima riunione utile. La approvazione del Consiglio Direttivo costituisce titolo per la iscrizione del socio nel relativo registro.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati, che, a loro volta, potranno entro sessanta

giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci,

l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibereranno sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per recesso, scioglimento, esclusione, decadenza e decesso. L'esclusione può essere deliberata qualora il Consiglio Direttivo ritenga che il socio non possa o non intenda collaborare al perseguimento dello scopo associativo o comunque qualora ricorrano particolari motivi di natura personale. Deve essere motivata in forma scritta e comunicata con lettera raccomandata o email all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La qualità di socio si perde, inoltre, per mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

La perdita delle qualità di associato non comporta il diritto al rimborso delle quote eventualmente versate all'Associazione. Saranno invece considerati soci "sostenitori" tutti coloro che, attraverso un sostegno di natura economica, vorranno supportare l'Associazione nella propria attività. I soci sostenitori non hanno diritto né alla partecipazione, né al voto in Assemblea.

ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONE

Ogni socio volontario regolarmente iscritto nel relativo registro soci da almeno tre mesi ha diritto:

- a) di partecipare a parità di diritto con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione alle deliberazioni dell'Associazione, attraverso l'organo assembleare;
- b) di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall'Associazione;
- c) di essere eleggibile a cariche direttive; tutte le cariche elettive dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito;
- d) di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei fini istituzionali della Associazione e su incarico della stessa.
- e) di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e potrà prenderne visione, presso la sede della Associazione, entro i 60 (giorni) successivi alla richiesta, previo appuntamento.

Ogni socio ha il dovere:

- di pagare annualmente la quota tessera fissata dal consiglio direttivo; +
- rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 5 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi della Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) il segretario.
- e) Organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

Organo fondamentale di direzione dell'Associazione è l'assemblea generale dei soci.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea sono impegnative per tutti i soci e per tutti gli organi sociali.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta in calce all'avviso di convocazione, da altra persona. Ciascun delegatario non può rappresentare più di due deleganti.

Le votazioni sono di norma palesi, per alzata di mano; saranno effettuate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni inerenti direttamente o indirettamente uno o più soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

L'assemblea è convocata tramite comunicazione personale scritta dal presidente da inviarsi a ciascun socio, oppure a mezzo email inoltrata all'indirizzo di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Detto avviso di convocazione dovrà pervenire agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea o almeno 3 (tre) giorni prima, qualora il Presidente ne ravvisi l'urgenza.

In alternativa, la convocazione potrà essere fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario dell'assemblea, presso la sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea ha competenza inderogabile nelle seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In particolare, L'assemblea è convocata:

- almeno una volta l'anno, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per programmare le linee dell'attività dell'Associazione;
- quando il presidente ovvero il vice presidente lo ritenga opportuno;
- quando sia fatta richiesta da un quinto dei soci o da due terzi del consiglio direttivo.

L'assemblea generale degli iscritti ogni tre anni elegge il consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente ed il segretario.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto nei successivi due capoversi.

Le delibere assembleari relative alle modifiche dello statuto possono essere assunte ai sensi dell'articolo 21 c.c. comma 2 e quindi con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le decisioni assunte dall'assemblea dovranno essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del consiglio direttivo, a disposizione di qualsiasi socio.

È facoltà del consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare di volta in volta all'assemblea generale dei soci uno o più soci sostenitori senza diritto di voto.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri da cinque a undici, tutti scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati. Al consiglio

direttivo, oltre a svolgere il ruolo di consulenza e supporto all'opera del presidente e del vice presidente, spettano:

- a) la gestione e l'amministrazione della Associazione;
- b) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) la competenza in materia di quote associative, ammissione ed esclusione dei soci, rimborsi spese ai soci;
- d) il coordinamento delle attività sociali, secondo le direttive individuate dalla assemblea;
- e) la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che crederà del caso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o il presidente, o il vice presidente o la maggioranza dei membri. La convocazione è effettuata con lettera da spedirsi almeno 8 giorni liberi prima (valendo a tal fine la data del timbro postale) ovvero tramite email; nei casi di urgenza da spedirsi almeno due giorni prima, con lettera da consegnarsi almeno due giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri del consiglio direttivo stesso. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti il la riunione del Consiglio si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Tutte le decisioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, purché questi rappresentino più della metà dei membri. Devono essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del consiglio direttivo, a disposizione di qualsiasi socio.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente e il vice presidente rappresentano l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Essi coordinano il lavoro dei componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può delegare in

tutto o in parte le proprie funzioni al presidente, al vice presidente od anche ad uno o più membri del consiglio direttivo.

ARTICOLO 9 - IL SEGRETARIO

Il segretario, eletto tra i membri del consiglio direttivo, ha il compito specifico di dare attuazione ed esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, di supportare il presidente e il vice presidente nella redazione e conservazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio, nonché alla tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio annuo.

ARTICOLO 10

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea dei soci potrà nominare, nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora lo ritenga opportuno, il Revisore dei conti oppure un Collegio dei revisori dei conti, iscritti nell'apposito registro.

Ove nominato, il collegio dei revisori dei conti sarà costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Revisore o il Collegio esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio per iscritto e firmata.

Il Revisore unico o il Collegio riferiscono annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi obbligatori o volontari degli aderenti, da contributi esterni, da donazioni e lasciti testamentari, da ogni altra forma di entrata che, nel rispetto delle normative vigenti consegua allo svolgimento dell'attività.

Il patrimonio è interamente destinato al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività previste nel presente statuto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio, dal quale dovranno, in particolare, risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo rispetto alla conclusione di ogni rapporto, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d. lgs. 17/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 6 - EUR TORRINO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJT , serie 3 , numero 679

data di stipula: 20/03/2026

ident.vo telematico: TJT26L000679000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96342300587

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96342300587				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

